

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bordighera (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2025.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141 comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 dicembre 2025.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bordighera (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Abussi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Imperia.

Roma, 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Castrolibero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati eletti il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) ed il sindaco nella persona del sig. Orlandino Greco;

Vista la deliberazione n. 54 del 5 dicembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Orlandino Greco dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Orlandino Greco.

Il sig. Orlandino Greco, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 5 e 6 ottobre 2025, è stato nominato consigliere regionale della Regione Calabria.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 54 del 5 dicembre 2025, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza).

Roma 31 gennaio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A00815

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 31 dicembre 2025.

Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l'art. 1, comma 495, primo periodo, così come modificato, dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, secondo cui, al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3,



comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, ed in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quater*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziata da leggi regionali, nel rispetto dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, secondo cui: «Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di risolvere il caso EU Pilot (2021)9915/Empl, le procedure di stabilizzazione avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'art. 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025»;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2024 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, con i quali, in attuazione del citato comma 497, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si è provveduto al riparto delle risorse dirette ad

incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 37-*ter*), secondo cui, per le finalità di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione, di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, è espressa dall'organo commissariale;

Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea, attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione;


Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 24, comma 4, del medesimo decreto, modificato dall'art. 1, comma 162, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e seguenti, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228



convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 possono procedere, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui si chiarisce che, nelle more dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione alla data del 31 dicembre 2025, disposta con il citato decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico, è volta a sostenere l'attivazione del definitivo processo di stabilizzazione successivo a quelli già attivati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 2023, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2024 e, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2025, per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto del disposto di cui al citato art. 37-ter), del decreto-legge n. 73 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021;

Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0068625 del 24 settembre 2025, avente ad oggetto «Art. 4, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69: proroga al 31 dicembre 2025 del termine previsto dall'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81»;

Viste le istanze presentate secondo le modalità indicate nella citata nota a firma congiunta prot. n. DFP-0068625 del 24 settembre 2025 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

Considerato che quattro amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi n. 33 lavoratori;

Ritenuto di dover attribuire, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296 del 2006 alla Campania e alla Puglia, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 29 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al presente decreto, sono attribuite, per l'annualità 2025, alle Regioni Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 per ogni lavoratore assunto, anche dalle amministrazioni utilizzatrici aventi sede nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, come indicato nel seguente prospetto, un importo annuo complessivo dell'onere pari a euro 306.775,26:



	A	B	C (A x B)
	N. LSU FSO ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
CAMPANIA	32	9.296,22	297.479,04
PUGLIA	1	9.296,22	9.296,22
TOTALE	33		306.775,26

2. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 496

ALLEGATO I

CAMPANIA

N. enti	Prov	Ente	Codice fiscale ente	N. totale lavoratori istanza	Di cui n. LSU FSO ammissibili
1	Napoli	Consorzio Cimitero Cardito Crispiano	01318410634	1	1
2	Benevento	Azienda ospedaliera San Pio	01009760628	3	3
3		Ministero della giustizia - Uffici giudiziari della Regione Campania	80184430587	37	28
		Totale		41	32

PUGLIA

N. enti	Prov	Ente	Codice fiscale ente	N. totale lavoratori istanza	Di cui n. LSU FSO ammissibili
1	Brindisi	Cellino San Marco	91001750743	1	1
		Totale		1	1

26A00968

